

Salerno, 25/01/2017
Prot. 224/F1-G1

- Al Sindaco
- Al Direttore del Settore Personale
del Comune di Salerno
Trasmissione via pec agli indirizzi:
protocollo@pec.comune.salerno.it
l.criscuolo@pec.comune.salerno.it

- All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Area Vigilanza
Trasmissione via p.e.c. (in allegato al modulo di esposto) all'indirizzo
protocollo@pec.anticorruzione.it

- All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Trasmissione via p.e.c. all'indirizzo
protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A T.D. DI DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110 CO. I D. LGS. 267/2000 PROT. N. 208892 DEL 29.12.2016 - NOTA DEL DIRETTORE DEL SETTORE PERSONALE PROT. N. 5853 DEL 13.01.2017

ATTO DI INVITO E DIFFIDA

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario arch. Matteo Di Cuonzo, in conformità al deliberato consiliare del 18.01.2017 relativo alla procedura di cui in oggetto,

premesse che

- con avviso prot. n. 208892 del 29.12.2016, è stata indetta selezione pubblica per il conferimento di quattro incarichi a t.d. ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L., di cui uno per "*dirigente tecnico*";
- l'Ente ha richiesto quale titolo di studio il possesso di diploma di laurea in Ingegneria Civile, Edile o equipollenti lauree specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento e quale titolo professionale l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri;
- stante la limitazione della partecipazione alla figura professionale dell'Ingegnere, questo Ordine, con istanza assunta al prot. n. 3966 dell'11.01.2017, ha chiesto la rettifica del bando,

stante la previsione discriminatoria per la categoria degli architetti;

- senonché, con nota prot. n. 5853 del 13.01.2017, il Direttore del Settore Personale ha espresso valutazioni confermatrici della limitazione apposta;

considerato che

- alcuna delle deduzioni espresse nella nota di riscontro all'istanza dell'Ordine è condivisibile;
- ed invero:

1) Quanto all'assunta natura insindacabile delle scelte della P.A. nell'individuazione dei profili professionali richiesti, si fa rilevare come l'art. 110 co. I TUEL, disposizione di cui l'Amministrazione intende avvalersi per il conferimento dell'incarico a t.d., espressamente impone tra i requisiti della selezione l'individuazione della "**specificità professionale nelle materie oggetto dell'incarico**". Ebbene, Codesta Amministrazione ha specificamente elencato le materie oggetto di incarico tramite il "*contesto di inserimento del dirigente tecnico*", che è così identificato: "*Il dirigente tecnico potrà essere chiamato a svolgere il suo ruolo dirigenziale relativamente ad attività comportanti la progettazione di opere pubbliche, la direzione lavori, la direzione operativa ed il coordinamento per la sicurezza. Le attività svolte potranno anche essere rivolte a fronteggiare problematiche relative alla manutenzione, all'adeguamento e al recupero di edifici esistenti, nonché al monitoraggio e diagnosi delle strutture, interpretazione di quadri fessurativi e dissesti, consolidamento delle strutture, anche finalizzato alla riduzione del rischio sismico. La figura dirigenziale richiesta dovrà essere in grado di coordinare tali attività con riguardo al patrimonio edilizio comunale e favorire in tali ambiti anche lo sviluppo professionale dei propri collaboratori*".

L'elenco delle attività che sarebbe chiamato a svolgere il dirigente tecnico oggetto di selezione identifica **compiti e funzioni tutti devoluti alla professione dell'architetto**; anzi, il riferimento al "recupero" del patrimonio edilizio individua addirittura un ambito di attività riservate esclusivamente agli architetti (art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537).

Sicché l'evasivo riferimento del Comune di Salerno alla insindacabilità dei poteri della P.A. rappresenta un incongruo tentativo di blindare, tramite valutazioni di mera opportunità, la riserva operata in favore degli ingegneri, ben al di fuori dell'ambito della discrezionalità amministrativa, che invece l'art. 110 cit. delimita adeguatamente.

2) Quanto ai titoli di studio ed al regime delle equipollenze, del pari le riflessioni operate nella nota prot. n. 5853/2017 appaiono non condivisibili.

Si fa presente, sul punto, che l'avviso di selezione, per il "profilo dirigenziale tecnico", ha individuato i seguenti titoli di studio: "*Diploma di laurea (DL) conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o equipollenti lauree specialistiche/magistrali nuovo ordinamento: 28/S Ingegneria Civile (DM 509/99), LM-23 Ingegneria Civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza (DM 270/04), conseguiti presso un'università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto; alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all'estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad una delle lauree sopra indicate ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente normativa*".

Ebbene, il D.M. 5.5.2004, in attuazione dell'art. 9 L. 341/1990, nell'individuare le equipollenze tra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, **ha espressamente equiparato le lauree in architettura ed in ingegneria edile e riunito nella classe 4/S i Diplomi di Laurea di Architettura ed Ingegneria Edile del vecchio ordinamento**. Segue che il riferimento nell'avviso al titolo di studio in Ingegneria Edile ed ai titoli "equipollenti" implica l'idoneità *ex lege* anche del titolo di studio in Architettura.

3) Gli architetti, al pari degli ingegneri edili, hanno competenza a svolgere l'integrale progettazione, sia strutturale che architettonica, di costruzioni edilizie con l'impiego del cemento armato ed acciaio, nonché dirigere i relativi lavori, senza limiti connessi alla complessità dell'opera o alla classificazione sismica dell'area, sicché alcuna ragione giustifica l'esclusione degli architetti dall'accesso alla posizione dirigenziale oggetto di selezione.

*

L'ingiustificata riserva operata dal Comune a favore della categoria degli ingegneri è pertanto arbitraria e gravemente lesiva e, pertanto, si

INVITA E DIFFIDA

il Comune di Salerno e, per esso, gli Organi in indirizzo indicati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad horas, stante la portata discriminatoria ed illegittima della

precitata previsione di bando, a rinnovare l'avviso pubblico di cui in oggetto, integrando i requisiti di partecipazione al fine di consentire la partecipazione degli Architetti.

Nel contempo, la presente viene trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato perché assumano le iniziative di legge finalizzate al controllo di legalità dell'azione amministrativa e di effettività della concorrenza nell'accesso agli incarichi pubblici oggetto di selezione.

Con ogni più ampia riserva.

Salerno, li 25.01.2017

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Consigliere Segretario

(Arch. Matteo Di Cuonzo)

La Presidente

(Arch. Maria Gabriella Alfano)